



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Area di Vigilanza

DIVIETO DI ACCENSIONE DI PETARDI E ARTIFICI PIROTECNICI NEGLI SPAZI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

Ordinanza n. 183 del 29/12/2018

IL SINDACO

Considerato che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività e ricorrenze con il lancio, l'accensione di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Considerato che ogni anno, a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, soprattutto alle persone minorenni, derivanti dall'utilizzo di tali prodotti, a volte di fabbricazione illegale/artigianale;

Considerato che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia che a chi ne venisse eventualmente colpito;

Visto che l'esplosione di tali prodotti provoca notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;

Considerato che il pericolo sussiste anche per quei prodotti che, in mancanza di detonazione si limitano a produrre un effetto luminoso causando distrazione ai conducenti di veicoli;

Dato Atto che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato di coloro che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, quali le distanze dalle persone, dalle abitazioni, dalle strutture e cose infiammabili, ed in luoghi privi di dotazioni anti-incendio;

Considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza di tutti;

Ritenuto opportuno vietare l'esplosione di petardi o altri artifici pirotecnici, al fine di garantire la pubblica incolumità e la quiete pubblica ed evitare allarmismi in considerazione della congiuntura internazionale;

Visto l'art. 2, lettere a), d), e), del D.M. 5/8/2008 avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", secondo il quale il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

Considerate le note del Comandante della Polizia Locale con le quali è stata ripetutamente segnalata la problematica illustrata;

Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: resto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, per i motivi indicati in premessa, saranno osservate le seguenti disposizioni:

1) vendita negli esercizi commerciali abilitati:

è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita, per il corrente anno;



2) vendita su area pubblica:

in considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici, botti e simili;

3) impiego:

è tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo o accendere fuochi pirotecnici nei seguenti luoghi:

- Piazza del Popolo e centro storico;
- Davanti alle chiese ed ai santuari presenti sul territorio comunale;
- In tutti gli altri luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo per le iniziative pre organizzate;
- All'interno delle scuole, nonché entro un raggio di 50 metri da tali strutture;
- In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove vi sia la presenza di persone.

Richiama

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché non abbiano a verificarsi incidenti.

Raccomanda

Di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire.

Di non affidare ai bambini prodotti che richiedono una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

Di far esplodere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 57 del T.U.L.P.S. sull'obbligo della licenza per l'accensione di fuochi di artificio, la quale è rilasciata esclusivamente a chi sia munito di licenza del Prefetto, nonché di attestato di capacità tecnica ai sensi dell'art. 48 del T.U.L.P.S., per cui in tal caso possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Se il fatto è commesso da un minore, della sanzione pecuniaria risponde l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2° della legge n 689/1981.

E' fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia è demandato di far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Dispone

Che la presente ordinanza abbia carattere permanente fino alla sua eventuale revoca e, pertanto, precedenti Ordinanze cessano la loro efficacia a far data del presente atto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso :

- al Prefetto di Macerata entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- al T.A.R. Marche - Tribunale Amministrativo Regionale - entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Commissario Sinobaldo Capaldi ai sensi della legge n. 241/1990.

**Il Sindaco
Rosa Piermattei**